



**Regione Lombardia**

*FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013*

**MISURA 214**  
**Misure agroambientali**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

**INDICE**

<b>1</b>	<b>OBIETTIVI</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO</b> .....	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>COSA VIENE FINANZIATO</b> .....	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI</b> .....	<b>3</b>
5.1	AZIONE A "FERTILIZZAZIONE BILANCIATA E AVVICENDAMENTO" .....	3
5.2	AZIONE B "PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE" .....	6
5.3	AZIONE C "PRODUZIONI VEGETALI ESTENSIVE" .....	9
5.4	AZIONE E "PRODUZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE" .....	11
5.5	AZIONE F "MANTENIMENTO DI STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOScate" .....	13
5.6	AZIONE H "SALVAGUARDIA DELLE RISORSE GENETICHE" .....	15
<b>6</b>	<b>DOVE PUÒ ESSERE APPLICATA LA MISURA</b> .....	<b>16</b>
<b>7</b>	<b>RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ E DEI REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI E PROTEZIONE DELLE COLTURE</b> .....	<b>16</b>
<b>8</b>	<b>STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE</b> .....	<b>17</b>
<b>9</b>	<b>CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI</b> .....	<b>21</b>
<b>10</b>	<b>CONTROLLI</b> .....	<b>24</b>
<b>11</b>	<b>RICORSI</b> .....	<b>27</b>
<b>12</b>	<b>SANZIONI</b> .....	<b>27</b>
<b>13</b>	<b>RECESSO, TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI</b> .....	<b>27</b>

## 1 OBIETTIVI

La misura 214 si propone di promuovere e incentivare una gestione sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario.

In particolare persegue i seguenti **obiettivi**:

- mantenimento e sviluppo di attività agricole a basso impatto ambientale;
- diffusione e consolidamento dell'attività agricola biologica;
- tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde;
- tutela della sostanza organica del suolo;
- conservazione del paesaggio agrario tradizionale;
- salvaguardia e incremento della biodiversità;
- mantenimento e incremento delle coltivazioni estensive;

## 2 CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

### a. imprese individuali:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti").

### b. società agricole<sup>1</sup> :

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole").

### c. società cooperative:

- titolari di partita IVA;
- iscritte all'albo delle società cooperative<sup>2</sup> di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

### d. Altri soggetti

- per le sole azioni F ed H soggetti non imprenditori agricoli.

### Non possono presentare la domanda

- gli agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento

## 3 CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto maturato.

I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

## 4 COSA VIENE FINANZIATO

La presente misura finanzia gli impegni agroambientali, descritti nel successivo capitolo, che i richiedenti si assumono volontariamente aderendo alla presente misura. Gli impegni agroambientali sono impegni aggiuntivi a quelli previsti dalla "condizionalità" e dai "requisiti minimi in materia di fertilizzazione e protezione delle colture" previsti dalla normativa comunitaria.

Il finanziamento consiste in un "premio" annuo che serve a ripagare il richiedente per i minori redditi e/o i maggiori costi che gli derivano dal rispetto degli impegni agroambientali.

## **5 DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI**

La misura 214 è articolata nelle seguenti azioni:

Azione A - "Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento"

Azione B - "Produzioni agricole integrate"

Azione C - "Produzioni vegetali estensive"

Azione E - "Produzioni agricole biologiche"

Azione F - "Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate"

Azione H - "Salvaguardia delle risorse genetiche"

L'azione A viene attivata nelle more dell'approvazione della stessa da parte della Commissione Europea; saranno pertanto possibili aggiustamenti a carico dell'azione che potranno riguardare sia la natura degli impegni, sia la zonizzazione per l'applicazione dell'azione.

### **5.1 Azione A "Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento"**

#### **5.1.1 Obiettivi**

L'azione contribuisce principalmente alla massima diffusione delle pratiche agricole a basso impatto ambientale e alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde, attraverso la riduzione dei fertilizzanti somministrati alle coltivazioni e la corretta ed efficace distribuzione dei prodotti fitosanitari.

L'azione permette una efficace gestione delle aree vulnerabili ai nitrati e più in generale dei terreni sottoposti ad impegno, consentendo di riassorbire rapidamente gli elementi della fertilità in eccesso. Pone contemporaneamente le basi per l'affermazione di un ordinamento colturale meno intensivo e impattante sull'ambiente anche in termini di utilizzo delle risorse idriche per l'irrigazione.

L'azione A nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) agisce in stretta sinergia con la misura 216 "Investimenti non produttivi" per la realizzazione di fasce tampone boscate e con l'azione F, successivamente descritta, per il mantenimento delle stesse. Infine, la presente azione, attraverso l'avvicendamento colturale, contribuisce al mantenimento della sostanza organica del suolo.

#### **5.1.2 Campo di applicazione**

Superfici coltivate con seminativi.

#### **5.1.3 Condizioni**

L'adesione all'azione è condizionata dall'applicazione dell'impegno per tutta la sua durata a tutta la SAU aziendale investita con seminativi, esclusa quella destinata a risaia permanente e quella coperta da apprestamenti protetti permanenti (serre e tunnel che permangono sul terreno per più di 1 anno).

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione è di 1 ha di SAU in Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e di 2 ha di SAU per i comuni di pianura.

I beneficiari che a causa di:

- scadenza dei contratti (non rinnovabili) di locazione dei terreni prima del termine degli impegni;
- presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale,

sono impossibilitati a mantenere l'impegno per la durata prevista su tutta la SAU aziendale, possono escludere dall'impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall'impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale ammissibile (esclusa dunque dai seminativi la superficie destinata a risaia permanente e quella coperta da apprestamenti protetti permanenti). I terreni esclusi dall'impegno dovranno essere condotti nel rispetto della condizionalità.

#### **5.1.4 Durata degli impegni**

La durata degli impegni nella campagna 2008 è di 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2008. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

#### **5.1.5 Impegni dell'azione**

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione A che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti minimi consistono nel:

**1. Formulare e rispettare un piano di concimazione** basato sul bilancio degli elementi della fertilità (azoto, fosforo, potassio), con il supporto di un apposito dispositivo informatico, in ottemperanza a quanto specificato nel disciplinare di produzione – parte generale – allegato 1 alle presenti disposizioni attuative. A supporto del piano di concimazione si deve disporre di analisi fisico – chimiche del terreno, effettuate secondo le metodiche stabilite dal DM 11 maggio 1992 n° 79<sup>1</sup> che analizzino almeno i seguenti parametri: scheletro, granulometria col metodo densimetrico, C.S.C., pH (in H<sub>2</sub>O e KCl), Calcare totale se il pH in H<sub>2</sub>O è superiore a 7,2, Calcare attivo se il pH in H<sub>2</sub>O è superiore a 7,2, Sostanza Organica, Fosforo assimilabile, Potassio scambiabile, Magnesio scambiabile, rapporto Mg/K, rapporto C/N, nel caso in cui il calcare totale sia assente: Calcio scambiabile. Le analisi devono essere effettuate durante il periodo d'impegno e vanno ripetute ogni 5 anni. L'azienda che dispone di analisi del terreno effettuate non più di cinque anni prima della data di inizio dell'impegno può utilizzare queste per il piano di concimazione, permanendo l'obbligo di eseguire un'analisi, anche evitando l'indagine su scheletro e granulometria, ogni cinque anni. Per il numero di campioni e le modalità di prelievo fare riferimento al disciplinare di produzione – parte generale – allegato 1 alle presenti disposizioni attuative.

Qualora al primo anno d'impegno l'azienda non fosse in possesso delle analisi, queste saranno effettuate prima del secondo anno d'impegno. In tal caso il piano di fertilizzazione terrà conto delle colture praticate e delle fertilizzazioni effettuate durante il primo anno.

**2. Adottare un piano di avvicendamento culturale** che preveda l'alternanza di almeno 3 colture principali diverse ogni cinque anni (per colture principali si intendono le colture indicate in domanda unica per il pagamento del premio PAC), di cui almeno una deve essere miglioratrice o da rinnovo. Le colture sono così classificate:

<b>Colture miglioratrici e da rinnovo</b>	<b>Colture depauperanti</b>
<i>Cereali primaverili-estivi:</i> mais, sorgo, grano saraceno	<i>Cereali a paglia:</i> grano tenero, grano duro, triticale, spelta, farro, segale, orzo, avena, scagliola
<i>Proteiche:</i> pisello, fava e favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla	
<i>Oleaginose:</i> soia, colza, ravizzone, girasole, lino	
<i>Piante da fibra:</i> canapa, lino	
<i>Altre colture:</i> prati avvicendati, erbai, tabacco, orticole	
<i>Altri usi dei terreni:</i> set aside	<i>Cereali:</i> riso

In aggiunta a quanto indicato nella sopra stante tabella, sono considerate colture miglioratrici e da rinnovo anche le leguminose pratensi e da foraggio.

Il piano di avvicendamento culturale deve soddisfare le seguenti regole:

- L'avvicendamento deve assicurare che la coltura (principale o secondaria) non sia presente nello stesso appezzamento l'anno successivo né come primo né come secondo raccolto. Fanno eccezione i seguenti casi:
  - erbai intercalari, come ad esempio loiessa/loiutto, erba mazzolina, etc. che possono essere praticati tutti gli anni e non possono essere indicati come coltura principale;
  - terreni a riposo, seminati e non, per i quali è possibile, per una volta nell'arco dei cinque anni l'omosuccessione;
  - prati polifiti da vicenda, che possono permanere sullo stesso terreno per un periodo massimo di **tre** anni;
  - prati monofiti da vicenda (erba medica, trifoglio, ecc.), che possono permanere sullo stesso terreno per una durata massima di **quattro** anni. In quest'ultimo caso il piano di avvicendamento culturale dovrà assicurare la presenza di tre colture principali diverse nei sei anni.  
Nel caso specifico dell'**erba medica**, poiché tale coltura svolge un'efficace azione di miglioramento della fertilità del suolo, sia per le capacità di azoto fissazione sia per i benefici effetti sul contenuto di sostanza organica del suolo, dopo quattro anni di permanenza di tale coltura sul terreno, potranno seguire due anni consecutivi di un cereale a paglia (es. frumento oppure orzo).

<sup>1</sup> Per la valutazione dell'azoto si può fare riferimento al metodo dell'analizzatore elementare indicato nel Decreto Ministeriale 13 settembre 1999 n. 185 - Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo"

- La successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola e farro è considerata come omosuccessione.
- Ai fini del conteggio del numero di colture principali praticate ogni cinque anni, cereali a paglia diversi sono considerati come colture differenti.
- Nel piano di avvicendamento possono essere inclusi i terreni a riposo per i quali però non viene riconosciuto il premio. I terreni a riposo vengono considerati nel conteggio del numero di colture principali praticate.
- I terreni a riposo sui quali sono praticate le colture denominate *no food* devono sottostare alle medesime regole di avvicendamento delle analoghe colture per le quali si riconosce il premio.
- Per il 6° anno, la verifica del rispetto dell'avvicendamento verrà effettuata tenendo conto della successione colturale praticata nei quattro anni precedenti.
- L'adesione di un'azienda all'azione A è compatibile con la contemporanea adesione all'azione B, ferma restando la non cumulabilità dei premi per le medesime superfici. Qualora dunque si inseriscano nell'avvicendamento colture orticole ricadenti nell'azione B, di cui all'allegato 1, è **facoltà del beneficiario** aderire con quelle superfici agli impegni specifici della suddetta azione e percepirne così i relativi premi.  
Qualora il beneficiario decida di aderire all'azione B, lo stesso è tenuto a coltivare secondo gli impegni specifici dell'azione B tutta la superficie orticola praticata in azienda durante il residuo periodo d'impegno. Ad esempio\* se il richiedente avesse praticato un avvicendamento:  
*Mais (az A) / Frumento (az A) / Cipolla (az B) / Mais(az A)*  
e volesse all'ultimo anno introdurre il Pomodoro, questo **dovrà** essere coltivato secondo i disciplinari dell'azione B e ne percepirà il relativo premio.
- Per i terreni situati nelle zone C e D (aree rurali intermedie e con problemi di sviluppo di cui all'allegato 3 al PSR) ricadenti nella provincia di **Pavia**, il piano di avvicendamento dovrà assicurare la presenza di almeno una leguminosa e di almeno due colture che mantengano la copertura del terreno nel periodo invernale.

**3.** Effettuare entro la fine del primo anno di impegno (31/12/2008) ed almeno una volta ogni 5 anni la Certificazione funzionale<sup>1</sup> delle macchine operatrici (atomizzatori e barre irroratrici) per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, che attesti la rispondenza della macchina a precisi parametri di funzionalità operativa e di ottimale distribuzione del prodotto fitosanitario in funzione della coltura. La certificazione funzionale è effettuata, con specifiche strumentazioni e macchinari, esclusivamente presso i centri accreditati dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. La certificazione richiede controlli non solo dal punto di vista meccanico (funzionalità dell'attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche sulla distribuzione spaziale della miscela e sul calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali. Il certificato rilasciato deve essere conservato in azienda.

**4.** Non utilizzare fanghi.

**5.** Non utilizzare fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento, determinato tramite il piano di concimazione di cui al precedente impegno n. 1, sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di allevamento.

**6.** Compilare correttamente ed aggiornare il registro aziendale di magazzino, dei trattamenti e delle concimazioni. Per la registrazione dei trattamenti e delle concimazioni può essere utilizzato sia il modello proposto in allegato (allegato 3 alle presenti disposizioni attuative), sia un altro registro purché contenga le stesse informazioni minime.

### 5.1.6 DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- piano di concimazione redatto con il supporto dell'apposito dispositivo informatico e relativa copia informatica;
- copia analisi dei terreni georeferenziate con riferimento alle coordinate Gauss – Boaga riportate sulla Carta Tecnica Regionale;

<sup>1</sup> La certificazione è emessa nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n° VII/3423 del 16 febbraio 2001, (pubblicata sul BURL n° 9 del 2 marzo 2001, 4° supplemento straordinario) e secondo gli Standard EN 13790-1 e EN 13790-2 (in corso di recepimento).

- documentazione (certificato) che attesti l'avvenuto controllo funzionale delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari ai sensi della DGR VII/3423 del 16/02/01;
- registro aziendale di magazzino, dei trattamenti e delle concimazioni.

### 5.1.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica nelle aree ad agricoltura intensiva della pianura del Po (aree A e B dell'allegato 3 al PSR) e nei Comuni ricadenti nelle aree C e D della provincia di Pavia.

Per i terreni situati nelle zone C e D ricadenti nelle **altre province** l'azione potrà essere applicata solo qualora i terreni stessi siano stati oggetto di impegno dell'azione 1 (produzione agricola integrata) della misura f del PSR 2000-2006 o qualora si possa dimostrare che su quei terreni dal 2003 sia stata praticata l'omosuccessione di un cereale.

Le domande di adesione godono di priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3297 del 11/10/06)	50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR)	45
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	40
Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR)	35
Altre aree	30

Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo capitolo 9.

### 5.1.8 Entità dell'indennizzo annuale

Saranno indennizzate con 100 euro per ettaro all'anno le superfici investite con le colture ammesse dalla presente azione.

Qualora si inseriscano nell'avvicendamento colture orticole ricadenti nell'azione B è facoltà del beneficiario aderire con quelle superfici agli impegni specifici dell'azione e percepirne così i relativi premi.

### 5.1.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

Relativamente alla cumulabilità con gli aiuti connessi all'applicazione dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 in merito all'avvicendamento, verrà applicata la clausola di esclusione dal doppio finanziamento. Il beneficiario della presente azione, non dovrà quindi richiedere per i medesimi terreni il premio di cui all'art. 69 suddetto. Sarà quindi necessario sottoscrivere l'apposita autodichiarazione al momento della presentazione della domanda di aiuto e delle successive domande di pagamento.

È concesso praticare colture energetiche, purché il loro inserimento non contrasti con le regole di avvicendamento.

## 5.2 Azione B "Produzioni agricole integrate"

### 5.2.1 Obiettivi

L'obiettivo principale di questa azione è quello di incentivare le produzioni a basso impatto ambientale attraverso l'adozione di specifici disciplinari di produzione integrata.

Le colture ortofrutticole e vitivinicole sono quelle maggiormente soggette a trattamenti fitosanitari (diserbanti, insetticidi, anticrittogamici ecc.) e risultano dunque più impattanti sull'ambiente. Spesso gli areali di coltivazione di queste colture sono contigui ad aree ad alto valore naturale per le quali è rilevante conservare la biodiversità, tutelare le risorse idriche superficiali e profonde diffondendo pratiche agricole a basso impatto ambientale.

### 5.2.2 Campo di applicazione

Superfici coltivate con colture ortofrutticole e vitivinicole per le quali esiste uno specifico disciplinare di produzione agricola integrata approvato a livello regionale.

### 5.2.3 Condizioni

Vengono indennizzate le colture per le quali esiste uno specifico disciplinare di produzione agricola integrata approvato a livello regionale.

Gli impegni previsti dall'azione devono essere applicati a tutta la SAU aziendale investita a colture orticole (fragola compresa), frutticole o viticole per tutta la durata dell'impegno ad eccezione di quella coperta da apprestamenti protetti permanenti (serre e tunnel che permangono sul terreno per più di 1 anno).

I beneficiari che si trovano in condizione di non poter mantenere l'impegno per tutta la durata prevista su tutta la SAU aziendale a causa di:

- scadenza dei contratti (non rinnovabili) di locazione dei terreni prima del termine degli impegni;
- presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale;

possono escludere dall'impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall'impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale investita a colture orticole (fragola compresa), frutticole e viticole (esclusa la superficie coperta da apprestamenti protetti permanenti).

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione è di 0,5 ha di SAU nei Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e di 1 ha di SAU nei Comuni di pianura.

La determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si baserà sui criteri e i dati dell'inventario vitivinicolo. Per superficie vitata si intende quella superficie compresa all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, e in particolare:

- superficie vitata ricadente su un'intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata è da considerarsi l'intera superficie catastale della particella;
- superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata su entrambe le fasce laterali in misura del 50% del sesto di impianto fino a un massimo di tre metri e su entrambe le testate in misura non superiore a metri tre per le capezzagne qualora effettivamente esistenti;
- superficie vitata a filari singoli: la superficie vitata da considerarsi per quanto attiene alle fasce laterali, è fino a un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le capezzagne qualora effettivamente esistenti.

Le superfici vitate per essere ammesse a premio devono essere dichiarate presso l'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo SIARL del produttore, secondo le modalità stabilite dal Manuale delle Procedure dell'Organismo Pagatore Regionale.

### 5.2.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni nella campagna 2008 è di 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2008. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

In considerazione della possibilità che le colture orticole possono in alcuni anni non essere contemplate negli avvicendamenti, le aziende che praticano tali colture applicheranno, per l'intero periodo, a partire dall'anno di adesione all'azione B, gli impegni della presente azione a tutte le colture comprese nell'allegato 2 alle presenti disposizioni attuative, ogni qualvolta queste siano praticate.

Ad esempio ad un'azienda al terzo anno di impegno con l'azione A, è consentito passare all'azione B e coltivare una coltura orticola secondo gli standard della produzione agricola integrata dell'azione B, a condizione che, per il residuo periodo di impegno (3 anni), tutte le colture orticole che verranno praticate siano coltivate rispettando gli impegni agroambientali dell'azione B. Nel caso descritto l'impegno relativo all'azione B terminerà contemporaneamente a quello dell'azione A.

### 5.2.5 Impegni dell'azione

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione B che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti minimi consistono nel:

1. **Rispettare i disciplinari di produzione**– parte generale e parte speciale (allegati 1 e 2 alle presenti disposizioni attuative), adottando le **norme tecniche di difesa delle colture e controllo delle infestanti** delle relative colture (allegato 6 alle presenti disposizioni attuative).
2. Effettuare entro la fine del primo anno di impegno (31/12/2008) ed almeno una volta ogni 5 anni la **Certificazione funzionale**<sup>2</sup> delle macchine operatrici (atomizzatori e barre irroratrici) per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, per attestare che la macchina risponde a precisi parametri di funzionalità operativa e di ottimale distribuzione del prodotto fitosanitario in funzione della coltura. La certificazione funzionale è effettuata, con specifiche strumentazioni e macchinari, esclusivamente presso i centri accreditati dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. La certificazione richiede controlli non solo dal punto di vista meccanico (funzionalità dell'attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche sulla distribuzione spaziale della miscela e sul calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali. Il certificato rilasciato deve essere conservato in azienda.
3. **Formulare e rispettare un piano di concimazione** basato sul bilancio degli elementi della fertilità (azoto, fosforo, potassio), **con il supporto di un apposito dispositivo informatico**, in ottemperanza a quanto specificato disciplinare di produzione– parte generale – allegato 1 alle presenti disposizioni attuative. A supporto del piano di concimazione si deve disporre di analisi fisico – chimiche del terreno, effettuate secondo le metodiche stabilite dal DM 11 maggio 1992 n° 79<sup>1</sup> che analizzino almeno i seguenti parametri: scheletro, granulometria col metodo densimetrico, C.S.C., pH (in H<sub>2</sub>O e KCl), Calcare totale se il pH in H<sub>2</sub>O è superiore a 7,2, Calcare attivo se il pH in H<sub>2</sub>O è superiore a 7,2, Sostanza Organica, Fosforo assimilabile, Potassio scambiabile, Magnesio scambiabile, rapporto Mg/K, rapporto C/N, nel caso in cui il calcare totale sia assente: Calcio scambiabile. Le analisi devono essere effettuate durante il periodo d'impegno e vanno ripetute ogni 5 anni. L'azienda che dispone di analisi del terreno effettuate non più di cinque anni prima della data di inizio dell'impegno può utilizzare queste per il piano di concimazione, permanendo l'obbligo di eseguire un'analisi, anche evitando l'indagine su scheletro e granulometria, ogni cinque anni. Per il numero di campioni e le modalità di prelievo fare riferimento al disciplinare di produzione– parte generale – allegato 1 alle presenti disposizioni attuative. Qualora al primo anno d'impegno l'azienda non fosse in possesso delle analisi, queste saranno effettuate prima del secondo anno d'impegno. Il piano di fertilizzazione terrà conto delle colture praticate e delle fertilizzazioni effettuate durante il primo anno. Il piano di concimazione deve essere predisposto e firmato dal tecnico che presta assistenza all'azienda (cfr. successivo punto 5).
4. Mantenere l'**inerbimento autunno-vernino**, anche naturale, dell'interfila nei frutteti, vigneti ed oliveti, ad eccezione dei primi quattro anni nel caso di nuovi impianti.
5. Avvalersi dell'**assistenza di un tecnico** iscritto all'albo degli agronomi e forestali oppure al collegio dei periti agrari o degli agrotecnici per la corretta applicazione dei principi della produzione agricola integrata (determinazione dell'avversità, soglia di danno, presenza di antagonisti, piano di concimazione). Il tecnico dovrà prestare assistenza all'azienda solo negli anni in cui in azienda siano praticate colture ortofrutticole o vitivinicole indennizzate con l'azione B.
6. Non utilizzare fanghi.
7. Non utilizzare fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento, determinato tramite il piano di concimazione di cui al precedente impegno n. 3, sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di allevamento.
8. Compilare correttamente ed aggiornare il registro aziendale di magazzino, dei trattamenti e delle concimazioni. Per la registrazione dei trattamenti e delle concimazioni può essere utilizzato sia il modello proposto in allegato (allegato 3 alle presenti disposizioni attuative), sia un altro registro purché contenga le stesse informazioni minime.

### 5.2.6 DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- piano di concimazione **redatto con il supporto dell'apposito dispositivo informatico** e relativa copia informatica

<sup>2</sup> La certificazione è emessa nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n° VII/3423 del 16 febbraio 2001, (pubblicata sul BURL n° 9 del 2 marzo 2001, 4° supplemento straordinario) e secondo gli Standard EN 13790-1 e EN 13790-2 (in corso di recepimento).

<sup>1</sup> Per la valutazione dell'azoto si può fare riferimento al metodo dell'analizzatore elementare indicato nel Decreto Ministeriale 13 settembre 1999 n. 185 - Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo"



- copia analisi dei terreni georeferenziate con riferimento alle coordinate Gauss – Boaga riportate sulla Carta Tecnica Regionale
- copia della lettera di incarico del tecnico che presterà assistenza all'azienda per la durata del periodo di impegno;
- documentazione (certificato) che attesti l'avvenuto controllo funzionale delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari ai sensi della DGR VII/3423 del 16/02/01;
- registro aziendale di magazzino, dei trattamenti e delle concimazioni.

### 5.2.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica su tutto il territorio regionale, con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR)	50
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	45
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06 )	40
Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR)	35
Altre aree	30

Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo capitolo 9.

### 5.2.8 Entità dell'indennizzo annuale

Colture orticole e piccoli frutti: 270 euro/ha.

Colture arboree: 500 euro/ha.

### 5.2.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

Per quanto concerne l'applicazione del Reg. (CE) n. 2200/96 (OCM ortofrutta) la clausola di esclusione dal doppio finanziamento si applicherà ai beneficiari che, nell'ambito delle Organizzazioni di Produttori, percepiscono un contributo per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lotta integrata.

## 5.3 Azione C "Produzioni vegetali estensive"

### 5.3.1 Obiettivi

I prati permanenti e quelli polifiti da avvicendamento, pur interessando soltanto il 10,27% della SAU regionale, rivestono una grande importanza dal punto di vista ambientale, se si considera la loro azione positiva di contrasto dell'erosione dei terreni, alla conservazione e all'accumulo di sostanza organica nei suoli (particolarmente in quelli con abbondante scheletro), alla riduzione dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti (azoto e fosforo), al miglioramento della struttura e della fertilità suoli, alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche profonde etc. I prati costituiscono inoltre importanti spazi vitali per la fauna ed un arricchimento di specie e comunità vegetali (biodiversità), oltre che elemento caratteristico del paesaggio rurale.

### 5.3.2 Campo di applicazione

Prati di nuova costituzione o che siano stati oggetto di impegno in applicazione della misure F del PSR 2000-2006, nei Comuni classificati da ISTAT di pianura e collina **non compresi** nelle Aree Svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR.

### 5.3.3 Condizioni

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione è di 0,5 ha di SAU per il territorio collinare e 1 ha di SAU per il territorio di pianura.

I prati per essere ammissibili al sostegno devono soddisfare inoltre le seguenti condizioni:

- non essere soggetti ai vincoli di condizionalità - norma 4.1 Protezione del pascolo permanente (DGR n° VIII/5993 del 5/12/2007)<sup>3</sup>.
- essere di **nuova costituzione** oppure essere stati oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR 2000-2006. Sono considerati di nuova costituzione solo i prati costituiti su terreni che nell'anno precedente erano investiti ad altre colture.

#### 5.3.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni nella campagna 2008 è di 6 anni a decorrere dal 1° gennaio.

Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

#### 5.3.5 Impegni dell'azione

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione C, che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti minimi, sono:

1. Mantenere le particelle a prato per tutta la durata dell'impegno. Il rinnovo del prato è consentito una sola volta nel periodo d'impegno, previa comunicazione all'Amministrazione Provinciale competente.
2. Non utilizzare prodotti fitosanitari e diserbanti.
3. Rispettare i limiti di concimazione indicati nel disciplinare di produzione relativo al prato, allegato 6 alle presenti disposizioni attuative.
4. Eseguire tutte le operazioni di cura e protezione del cotico che mirano ad ottenere una buona composizione floristica ed al contenimento delle specie infestanti, come gli interventi di erpicatura, rullatura, trasemina, fertilizzazione, ecc., come indicato nel suddetto disciplinare. Tali operazioni dovranno essere annotate sul registro aziendale di magazzino, dei trattamenti e delle concimazioni.
5. Eseguire almeno tre sfalci all'anno asportando i prodotti ottenuti. In caso di prati non irrigui o qualora gli stessi vengano pascolati da bestiame aziendale il numero dei tagli viene ridotto a uno.
6. Non utilizzare fanghi.
7. Per l'azoto il limite massimo, comprensivo sia degli apporti provenienti da fertilizzanti minerali che di quelli resi con la sostanza organica distribuita (effluenti di allevamento), è di 160 kg/ha sul territorio di pianura e 150 kg/ha su quello di collina. Vigè l'obbligo della somministrazione frazionata.

#### 5.3.6 DOCUMENTAZIONE:

Il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- registro aziendale di magazzino, dei trattamenti e delle concimazioni

#### 5.3.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica sul territorio regionale classificato da ISTAT di collina e di pianura, con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR)	50
Aree Parco e riserve naturali (l. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	45
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06)	40
Altre aree	35

Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l'altro, degli ambiti territoriali prioritari e delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo capitolo 9.

<sup>3</sup> La norma 4.1 della condizionalità (DGR n° VIII/5993 del 5 dicembre 2007) prevede che al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a "pascolo permanente" (secondo la definizione del Reg CE 796/04), siano soggette ai seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

### 5.3.8 Entità dell'indennizzo annuale

Prato: 130 euro/ha.

### 5.3.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

## 5.4 Azione E "Produzioni agricole biologiche"

### 5.4.1 Obiettivi

L'**obiettivo** dell'azione è quello di promuovere e consolidare il contributo delle produzioni agricole biologiche a favore dello sviluppo di un'agricoltura sostenibile, attraverso incentivi alle aziende agricole che operano in conformità ai metodi di produzione indicati dal Reg. (CE) 2092/91 e che risultino iscritte all'elenco regionale degli operatori biologici.

L'azione "Produzioni agricole biologiche" contribuisce principalmente alla tutela delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria, al rispetto dei cicli naturali e degli animali e alla conservazione della biodiversità.

### 5.4.2 Campo di applicazione

Tutte le tipologie colturali e le colture foraggere, con l'eccezione dei prati, prati pascoli e pascoli situati nelle Aree Svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR, degli orti e frutteti familiari e delle colture florovivaistiche e vivai.

Il premio viene riconosciuto, in modo differenziato, per il mantenimento e per la conversione ai metodi di produzione agricola biologica.

### 5.4.3 Condizioni

Possono fruire del premio le superfici dichiarate "Biologiche" o "in conversione al metodo Biologico" secondo il Reg. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.

L'azienda deve essere iscritta nell'elenco regionale degli operatori biologici. Qualora l'azienda non fosse ancora iscritta presso detto elenco, deve almeno avere presentato notifica d'attività biologica ed aver ricevuto l'attestazione di idoneità da parte dell'Organismo di Controllo entro il 1 gennaio 2008.

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione è di 0,5 ha di SAU in Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e di 1 ha di SAU per i comuni di pianura.

In caso di aziende miste, le superfici che non possono aderire alla presente azione, in attesa della conversione, devono essere condotte nel rispetto della condizionalità.

Possono accedere allo specifico premio previsto per le colture foraggere per zootecnia biologica solo le aziende con allevamento biologico certificato di consistenza non inferiore a 6 UB. In tale definizione ricadono le colture destinate a produrre alimenti per il bestiame **che devono essere utilizzati in azienda**, con l'esclusione dei prati, avvicendati e non, dei prati-pascolo e dei pascoli.

Possono fruire di tale premio le superfici aziendali così utilizzate nella misura massima di 1 ettaro per UB allevata in aziende situate in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna e di 0,67 ettari per UB nelle aziende ricadenti in Comuni di pianura.

Non sono ammissibili tra le produzioni vegetali estensive, le superfici situate nelle Aree Svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR.

### 5.4.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni nella campagna 2008 è di 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

### 5.4.5 Impegni

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione E, che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti minimi, sono:

1. Condurre le superfici aziendali in conformità ai metodi di produzione definiti dal Regolamento CE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle norme nazionali e regionali in materia.

2. Convertire tutta la SAU aziendale, ad eccezione degli orti e dei frutteti familiari, e delle colture florovivaistiche e vivai al metodo di produzione biologica entro il 1° gennaio del quinto anno di impegno, anche in caso di aziende miste, convertendo almeno il 20% della SAU "convenzionale" ogni anno.
3. Nel caso di richiesta di premio per le colture foraggere per la zootecnia biologica, condurre l'allevamento in conformità al Regolamento 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.

I beneficiari che si trovano in condizione di non poter mantenere l'impegno per tutta la durata prevista su tutta la SAU aziendale a causa di:

- scadenza prima del termine dei contratti di locazione (non rinnovabili) di terreni;
- presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale;

possono escludere dall'impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall'impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale totale. I terreni esclusi dall'impegno dovranno essere condotti nel rispetto della condizionalità.

#### 5.4.6 DOCUMENTAZIONE:

##### Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Le aziende che al momento della presentazione della domanda non fossero ancora iscritte all'elenco regionale devono presentare l'attestazione di idoneità emessa entro il 1 gennaio 2008 dall'Organismo di Controllo.

##### Documentazione da conservare in azienda

Il beneficiario che in caso di azienda mista decida di aderire in maniera scalare, dovrà conservare in azienda il piano di conversione di tutta la SAU aziendale al metodo di produzione biologica.

#### 5.4.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica su tutto il territorio regionale, con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR)	50
Aree Parco e riserve naturali (l. r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	50
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06)	40
Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR)	35
Altre aree	30

Tra i criteri di selezione dei beneficiari, così come riportato nel successivo capitolo 9 si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti.

#### 5.4.8 Entità dell'indennizzo annuale

Coltura	Biologico (mantenimento) €/ha	In conversione al biologico €/ha
Seminativi	140	154
Foraggere per zootecnia biologica	300	300
Orticole e piccoli frutti	290	320
Colture arboree	550	600
Produzioni vegetali estensive	130	143

L'indennizzo dovuto alle superfici biologiche che per qualsiasi motivo, prima dell'adesione alla misura 214 o nel corso della durata del periodo di impegno, abbiano subito un declassamento da "biologico" a "in conversione al metodo biologico", sarà comunque quello indicato nella prima colonna - biologico (mantenimento).

#### 5.4.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

### 5.5 Azione F “Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate”

L'azione agisce in sinergia con la misura 216 “Investimenti non produttivi”, attraverso la quale si concedono contributi per realizzare nuove strutture vegetali lineari e nuove fasce tampone boscate.

#### 5.5.1 Obiettivi

Le strutture vegetali lineari (siepi e filari) e le fasce tampone boscate, mantenute grazie alla presente azione, costituiscono importanti corridoi ecologici. Con la loro introduzione e mantenimento si aumenta la complessità specifica e dell'ecosistema, si potenziano le reti ecologiche e si creano luoghi di rifugio e di riproduzione per la fauna.

Altro obiettivo dell'azione è la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde. Infatti le fasce tampone, con la loro azione fitodepurante sui percolati dei campi coltivati, abbattano i quantitativi di nutrienti e di metalli pesanti che si riversano nei corsi d'acqua.

#### 5.5.2 Campo di applicazione

Indennizzo per il mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate (FTB).

#### 5.5.3 Condizioni e definizioni

Le strutture vegetali lineari e le FTB devono essere state costituite attraverso la misura 216 “investimenti non produttivi” od essere state oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR 2000-2006.

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione, calcolata in base ai valori indicati nella successiva tabella, è di 0,25 ha per siepi e filari semplici, di 0,3 ha per filari complessi e di 0,5 ha per fasce tampone boscate.

Si considera **siepe** una struttura vegetale plurispecifica ad andamento lineare, con distanze di impianto anche irregolari con uno sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive e/o arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona.

Si considera **filare** una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona, governate ad alto fusto e/o a ceduo semplice. La struttura vegetale lineare deve avere una larghezza inferiore a 20 metri misurati agli estremi dell'area di insidenza della chioma.

Si considera **fascia tampone boscata** una area tampone ad andamento lineare continuo o discontinuo coperta da vegetazione arboreo arbustiva decorrente lungo scoline, fossi, rogge e canali di bonifica o altri corsi d'acqua drenanti acque dai campi coltivati, con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona. La struttura vegetale deve avere una larghezza inferiore a 20 metri misurati agli estremi dell'area di insidenza della chioma e pertanto non viene considerata bosco ai sensi della vigente normativa forestale (l. r. 28 ottobre 2004, n. 27 e successive modifiche e integrazioni “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale”).

**Il richiedente indicherà nella domanda di aiuto il tipo di struttura e la lunghezza effettiva.** Tale valore sarà trasformato in automatico in una superficie dal sistema informativo, secondo i coefficienti di conversione indicati nella tabella seguente (misura lineare x coeff. = superficie).

La superficie effettiva e il relativo calcolo dell'indennizzo dovuto, saranno poi corretti successivamente al controllo eseguito dalle amministrazioni provinciali, senza applicazione di alcuna penalità in caso di iniziale sovrastima di superficie, fermo restando che la lunghezza dichiarata dal richiedente dovrà essere quella reale. Nel caso in cui in tal modo la superficie sia risultata sottostimata, si provvederà al riconoscimento del premio calcolato dall'inizio dell'impegno sulla base della superficie effettiva risultante dal controllo. Tale controllo sarà effettuato dalle amministrazioni provinciali entro il 31 dicembre 2009 su tutte le superfici richieste che siano state oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR 2000-2006.

<b>Tipo di struttura</b>	<b>coefficiente di conversione per metro lineare</b> (larghezza struttura + fascia rispetto)
Siepe	2 + 2
se interpodereale:	2 + 4
Filare semplice (una fila di piante)	2,5 + 1,5
se interpodereale:	2,5 + 3
Filare complesso (due file di piante)	5 + 1,5
se interpodereale:	5 + 3
Fascia tampone boscata	2,5 per ogni filare + 2

#### 5.5.4 Durata degli impegni

La durata dell'impegno è di 10 anni solari a decorrere dal 1° gennaio 2008.

#### 5.5.5 Impegni

- Divieto di diserbo chimico e lotta fitosanitaria.
- Effettuare i lavori di manutenzione quali irrigazione di soccorso, reintegrazione delle fallanze, cure localizzate.
- Per le siepi, è obbligatorio mantenere libera da coltivazioni agrarie (prato escluso) una fascia di rispetto di larghezza almeno pari a 2 metri, misurati tra la siepe e la coltivazione adiacente. Nel caso di siepi interpodereali, la fascia di rispetto dovrà essere mantenuta da entrambi i lati della struttura.
- Per i filari, è obbligatorio mantenere libera da coltivazioni agrarie (prato escluso) una fascia di rispetto di larghezza almeno pari a 1,5 metri, misurati tra il filare e la coltivazione adiacente. Nel caso di filari interpodereali, la fascia di rispetto dovrà essere mantenuta da entrambi i lati della struttura.
- Per le fasce tampone, è obbligatorio mantenere libera da coltivazioni agrarie (prato escluso) una fascia di rispetto di larghezza almeno pari a 2 metri, misurati tra la fascia e la coltivazione adiacente.

#### 5.5.6 DOCUMENTAZIONE:

Al fine di consentire la verifica delle condizioni di ammissibilità, il beneficiario dovrà presentare alla Provincia (qualora non sia già in possesso della stessa) la relazione tecnica prodotta per ottemperare agli impegni pregressi sulla misura F del PSR 2000-2006 con la relativa localizzazione cartografica degli interventi.

#### 5.5.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica sul territorio regionale classificato da ISTAT di pianura, con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

<b>Ambito Territoriale</b>	<b>Punteggio massimo = 50</b>
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06)	50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR)	
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni)	45
Altre aree	35

Tra i criteri di selezione dei beneficiari, così come riportato nel successivo capitolo 9 si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti.

#### 5.5.8 Entità indennizzo annuale

Il mantenimento è indennizzato per l'importo 450 €/ha.

L'entità dell'aiuto è commisurato alla superficie effettivamente interessata dalle strutture vegetali lineari e dalle fasce tampone boscate (compresa la relativa fascia di rispetto fino ai limiti indicati nella tabella) accertata tramite una visita in campo da parte dei Servizi della Provincia.

#### 5.5.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

Per gli interventi ammessi e sostenuti dalla presente azione, gli aiuti non sono cumulabili, per le medesime superfici, con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

## **5.6 Azione H "Salvaguardia delle risorse genetiche"**

### **5.6.1. Obiettivi**

L'azione "Salvaguardia delle risorse genetiche" contribuisce principalmente alla conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi-agro-forestali ad alto valore naturalistico.

Per la campagna 2008 verrà attivata soltanto la tipologia h.1) *Salvaguardia di razze animali locali minacciate di estinzione*.

L'intervento prevede l'allevamento in purezza nuclei di animali di una o più razze tra quelle individuate nell'allegato, senza riduzione del numero complessivo dei capi al termine del periodo di impegno;

### **5.6.2 Campo di applicazione**

Allevamenti di razze animali a rischio di scomparsa indicate nell'allegato 5 alle presenti disposizioni attuative.

I premi per la razza Cabannina sono attivati nelle more dell'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche all'allegato 15 al PSR così come stabilito dal Comitato di Sorveglianza.

### **5.6.3 Condizioni**

Per la tipologia h.1 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di estinzione":

- ubicazione dell'allevamento nelle zone indicate dalla Regione Lombardia di cui all'allegato 5 alle presenti disposizioni attuative;
- per i caprini allevare per l'intera durata dell'impegno una sola tra le razze indicate nell'elenco di quelle da salvaguardare riportato nell'allegato 5 alle presenti disposizioni attuative.

### **5.6.4 Durata degli impegni**

La durata degli impegni nella campagna 2008 è di 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2008. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

### **5.6.5 Impegni dell'azione**

- Allevare in purezza nuclei di animali della razza oggetto di premio senza una riduzione superiore al 20% del numero complessivo dei soggetti (capi) nel corso degli anni di impegno;
- Rispettare tutti gli obblighi previsti dal disciplinare del relativo libro o Registro ed in particolare:
  - o Tenere le registrazioni degli eventi riproduttivi, delle entrate e delle uscite dei capi dall'allevamento. Le entrate e le uscite del bestiame devono essere annotate sul registro di stalla previsto dalla vigente normativa sull'anagrafe del bestiame.
  - o Identificare e marcare i capi;
- Aderire al "Piano di selezione o di mantenimento della variabilità genetica ai fini della salvaguardia e del miglioramento della razza", predisposto dalle organizzazioni degli allevatori che detengono il Libro o il Registro;
- Allevare nell'ambito del gregge una sola delle razze caprine tra quelle da salvaguardare.

### **5.6.6 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto**

- Per gli allevamenti iscritti al Libro genealogico, l'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento durante il controllo funzionale antecedente la richiesta di adesione alla presente azione
- Per gli allevamenti iscritti al Registro Anagrafico, l'elenco delle matricole dei soggetti iscritti al registro medesimo al momento della compilazione della domanda di aiuto.

### **5.6.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari**

L'azione si applica sulle aree di origine e diffusione delle razze oggetto di salvaguardia di cui all'allegato 15 del PSR, senza priorità legate all'ambito territoriale in cui la stessa è applicata. Il punteggio attribuito all'azione è di **40 punti**.

Tra i criteri di selezione dei beneficiari, così come riportato nel successivo capitolo 9 si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti.

### 5.6.8 Entità dell'indennizzo annuale

L'aiuto è di 200 Euro/UB calcolato secondo la seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (allegato V al Reg. 1974/06)

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15

### 5.6.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

Considerando che il premio della presente azione non è correlato alle superfici non sussiste incompatibilità o sovrapposizione con gli aiuti previsti da altre azioni della misura 214.

Non sussiste incompatibilità o sovrapposizione con altre misure del programma di sviluppo rurale o con l'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003.

## 6 DOVE PUÒ ESSERE APPLICATA LA MISURA

L'**azione A** si applica nelle aree ad agricoltura intensiva della pianura del Po (aree A e B dell'allegato 3 al PSR) e nei Comuni ricadenti nelle aree C e D della provincia di Pavia.

Per le aziende ricadenti nel resto dei Comuni delle aree C e D della regione, l'azione A si applica nei fondovalle e nei pianori. In queste aree l'adesione alla presente azione è comunque subordinata al sussistere di una delle due condizioni seguenti:

- I terreni per i quali si richiede il premio sono stati oggetto di impegno ai sensi dell'azione 1 della misura F del PSR 2000-2006;
- Sui terreni per i quali si richiede il premio è stata praticata la monosuccessione di un cereale nel periodo 2003 – 2007.

Le **azioni B, E ed H** si applicano su tutto il territorio regionale con le priorità indicate nelle presenti disposizioni attuative; l'**azione C** solo nei territori di collina e di pianura; l'**azione F** solo nei territori di pianura.

## 7 RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ E DEI REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI E PROTEZIONE DELLE COLTURE

Possono essere indennizzati solo quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori dettati dalla condizionalità (criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali) e dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e protezione delle colture.

Nel caso in cui venga applicata, a norma dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006, la clausola di revisione prevista per l'adeguamento degli impegni alle eventuali modifiche dei criteri di gestione obbligatori sopra citati e/o dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari o di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, il beneficiario è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Qualora il beneficiario non accettasse detto adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto percepito, per l'intera durata di validità dello stesso.

### 7.1 Condizionalità

I beneficiari di tutte le azioni previste dalla presente misura sono tenuti al rispetto della condizionalità sull'intera azienda per tutto il periodo di impegno.

Per condizionalità si intendono i criteri di gestione obbligatori previsti dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e figuranti nei suoi allegati III e IV, approvati dalla Regione Lombardia con DGR n. 5993 del 5 dicembre 2007.



## **7.2 Requisiti minimi in materia di fertilizzanti e protezione delle colture**

Per requisiti minimi in materia di fertilizzanti e protezione delle colture (di seguito Requisiti Minimi) si intendono i requisiti previsti dall'allegato II, paragrafo 5.3.2.1, del regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione.

Di seguito si riportano le norme e le disposizioni che beneficiari dovranno rispettare per adempiere a tali obblighi.

### **7.2.1. Requisiti minimi in materia di fertilizzanti**

Per le zone non vulnerabili ai nitrati, alla condizionalità si aggiungono i seguenti requisiti minimi che devono essere rispettati:

- codice di buona pratica agricola (CBPA istituite a norma della Direttiva 91/676/CEE e di cui al D. M. 19 aprile 1999);
- Criteri e norme tecniche generali della Regione Lombardia, per le aziende agricole localizzate in zona non vulnerabile, per la disciplina sull'intero territorio delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue provenienti da aziende e da piccole aziende agroalimentari, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 21 novembre 2007, n. 8/5868.

### **7.2.2. Requisiti minimi relativi all'inquinamento da fosforo**

Alla condizionalità si aggiungono i seguenti requisiti minimi che devono essere rispettati:

- decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);
- decreto legislativo n. 99/92 in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'art. 94 del decreto legislativo 152/2006;
- articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006;

### **7.2.3 Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari**

Devono essere rispettati i seguenti obblighi:

- possedere una licenza per l'uso di tali prodotti;
- seguire una formazione;
- magazzinaggio in condizioni di sicurezza;
- verificare l'attrezzatura per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari;
- rispettare le disposizioni sull'uso dei pesticidi nelle vicinanze dei corpi idrici o in altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale e regionale (D.P.R. 24 maggio 1988, n°236, nonché all'art. 93 del decreto legislativo 152/2006 in materia di individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari).

## **8 STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE**

### **8.1 Presentazione delle domande**

#### **8.1.1 Quando presentare le domande**

**Domande di aiuto (1° anno di impegno):** nel 2008 le domande di aiuto devono essere presentate in formato elettronico entro il 15/05/2008 a decorrere dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative.

Entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda elettronica devono essere presentate le copie cartacee delle domande firmate dal richiedente. Nel caso di mancata presentazione della copia cartacea nei termini si applicano le riduzioni previste dal Manuale PSR per le misure a bando.

**Domande di pagamento (anni successivi dell'impegno):** nel 2008 devono presentare domanda annuale di pagamento i beneficiari dell'azione E la cui domanda di aiuto, presentata nel 2007, è stata ammessa a finanziamento.

Tali domande di pagamento devono essere presentate in formato elettronico entro il 15/05/2008 a decorrere dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative.

In caso di presentazione in ritardo della domanda:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile; il termine ultimo per la presentazione delle domande con riduzione è pertanto il 9 giugno.

Entro il termine ultimo di presentazione della domanda elettronica (9 giugno) devono essere presentate le copie cartacee delle domande firmate dal richiedente, pena l'esclusione della domanda.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

### 8.1.2 A chi presentare la domanda

La domanda di adesione alla misura 214 deve essere presentata alle Province competenti per territorio. La domanda relativa ad un'azienda posta a cavallo di due province deve essere presentata nella Provincia in cui ricade la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno.

Se un'azienda o un'UTE è posta a cavallo di più regioni con superfici contigue (cioè che costituiscono un unico corpo aziendale) e aderisce ad azioni che devono interessare necessariamente tutta la SAU aziendale (azione **a** limitatamente ai seminativi, azione **b**, limitatamente alle colture arboree ed orticole ed azione **e**) la domanda è unica e deve essere presentata alla Regione competente in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale sottoposta ad impegno.

### 8.1.3 Come presentare la domanda

Per presentare la domanda è necessario:

- accedere al sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)<sup>4</sup>
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password). Le informazioni relative all'accesso al Modello di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).
- compilare il modello di domanda per la misura 214 e presentare la domanda per via telematica con la chiusura del relativo procedimento
- Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione che vale da comunicazione dell'**avvio del procedimento**.
- stampare la domanda e firmarla in originale
- entro e non oltre i termini di presentazione sopra indicati far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda e la documentazione necessaria.

---

<sup>4</sup> Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla misura 214. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

## 8.2 Tipi di domanda

### 8.2.1 Domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata dai richiedenti che aderiscono per la prima volta alla misura, al primo anno del periodo di impegno.

Tale domanda di aiuto vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno.

Alla copia cartacea della domanda va allegata copia del documento di identità valido e la documentazione indicata nella descrizione delle azioni.

I dati indicati in domanda, sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47, e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

Nel presentare la domanda è necessario tenere conto delle seguenti indicazioni:

- per azienda s'intende un'unità tecnico-economica autonoma. Se una singola impresa, individuata da un Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola (CUAA), è composta da più unità tecnico-economiche separate, in altre parole con distinzione di terreni, fabbricati, contabilità, macchinari ecc., essa si ritiene costituita da più aziende;
- un imprenditore agricolo che possieda più aziende ricadenti in Regioni diverse può presentare domanda unicamente per l'azienda situata in Lombardia;
- un imprenditore agricolo che possieda più aziende ricadenti nel territorio regionale non è tenuto a presentare domanda per tutte le aziende.

### 8.2.2 Domande annuali di pagamento

Nel 2008 devono presentare domanda annuale di pagamento i beneficiari dell'azione E, la cui domanda di aiuto, presentata nel 2007 è stata ammessa a finanziamento.

Tramite le domande di pagamento è possibile compiere le seguenti operazioni:

- conferma degli impegni assunti nell'anno precedente;
- aggiornamento dell'uso delle particelle oggetto d'impegno;
- ampliamento delle superfici oggetto d'impegno;
- cambio del beneficiario;

In ogni caso la durata dell'impegno si calcola a partire dalla domanda di aiuto.

### 8.2.3 Domande di modifica

Solo relativamente alle domande di pagamento e non alle domande di aiuto è possibile:

- modificare le superfici e conseguentemente i premi, anche in aumento,
- modificare l'uso di particelle.

Tali domande di modifica, previste dall'art. 15 del Reg. CE 796/04, possono essere presentate, entro il **31 maggio**. Oltre tale termine, sarà applicata una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Il termine ultimo di presentazione della domanda di modifica art. 15 è fissato al 9 giugno.

Inoltre è possibile (ai sensi degli artt. 22 e 68 del Reg. CE 769/04):

- modificare l'uso delle particelle dichiarate (senza aumentare le superfici richieste a premio);
- modificare i dati catastali senza aumentare le superfici dichiarate;
- ridurre le superfici richieste a premio<sup>5</sup>.

Tali modifiche si possono richiedere, a partire dal 1 giugno ed entro una data che sarà successivamente comunicata da OPR.

---

<sup>5</sup> Tali riduzioni comportano il recupero dei contributi percepiti negli anni precedenti

Una domanda di pagamento o una parte di essa può essere modificata o revocata in qualsiasi momento, sempre che l'Organismo Delegato non abbia comunicato al beneficiario che sono state riscontrate irregolarità o che sia in previsione un controllo in loco.

Per tutti i tipi di domanda (pagamento e aiuto) è possibile effettuare:

a. modifiche per cessione totale dell'azienda (ai sensi dell'articolo 74 del Reg. (CE) 796/04):

Il produttore (cessionario) che acquisisce a vario titolo un'azienda da un altro produttore successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo della domanda, può presentare una specifica domanda di modifica ai sensi dell'articolo 74 del Reg. (CE) 796/04. Le modalità di presentazione di tali domande e la documentazione allegata sono precisate nel capitolo 5, parte I del Manuale PSR.

b. Recesso totale o parziale per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali con comunicazioni ai sensi dell'articolo 72 del Reg. (CE) 796/04:

Ove ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare un'apposita comunicazione ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 796/2004.

Le cause di forza maggiore cui far riferimento e la documentazione probante sono quelle previste dal capitolo 12.2 del Manuale PSR.

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 72 devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e devono essere corredate di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore invocate.

#### **8.2.4 Errori sanabili o palesi**

Nel caso di domande affette da errori sanabili o palesi, definiti dal manuale PSR al paragrafo 15.5.1, la Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, se riconosciuti come tali dalla Provincia, possono essere corretti in qualsiasi momento.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 15 giorni dalla data di termine definita dalle disposizioni attuative.

Per le domande di pagamento gli errori possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante le domande di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22-68 del Reg. CE 796/04.

Si considerano non sanabili le domande affette dai seguenti errori:

- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- omessa richiesta di aiuto relativamente ad ulteriori azioni previste dalla misura. .

In questi casi la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente o prosegue il procedimento solo per le azioni per cui l'aiuto è richiesto.

#### **8.3 Avvio del procedimento**

Con la presentazione della domanda informatizzata, il sistema informativo rilascia al richiedente una ricevuta, che vale da avvio del procedimento, attestante la data di presentazione della domanda medesima. Con il ricevimento da parte della Provincia della domanda cartacea viene costituito il fascicolo della domanda.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente si riferiscono all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) .

#### **8.4 Istruttoria di ammissibilità**

L'istruttoria della domanda di aiuto è affidata alla Provincia e prevede:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica delle dichiarazioni rese circa l'attribuzione del punteggio di priorità;

- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda e l'attribuzione del punteggio di priorità in base a quanto indicato nel successivo capitolo.

Le false dichiarazioni comportano le conseguenze previste dal Manuale Organismo Pagatore Regionale (OPR).

## 9 CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

I criteri di selezione dei beneficiari e di priorità per l'ammissione a finanziamento, tengono conto dell'ambito territoriale in cui sono localizzati i terreni interessati dagli impegni (o l'azienda nel caso dell'azione H), della natura dei richiedenti (beneficiari) e della coerenza con gli obiettivi della programmazione provinciale.

Alle domande ammissibili a finanziamento può essere attribuito un punteggio fino a **100** punti.

Le domande istruite positivamente saranno ordinate tenendo conto, nell'ordine:

1. punteggio raggiunto;
2. a parità di punteggio: minore età del beneficiario;
3. a parità di punteggio: sesso femminile del beneficiario.

### 9.1 Ambito territoriale e tipo di azione (punteggio massimo 50)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità sono da considerare esclusivamente le aree parco e riserve naturali istituite per legge e cioè i parchi e riserve nazionali e regionali (i limiti da considerare sono quelli amministrativi di tali aree).

I parchi locali di interesse sovracomunale non sono da considerare in quanto non sono istituiti con legge ma riconosciuti dalla Giunta regionale (funzione attualmente delegata alle Province) come espressione del Piano Regolatore Generale dei Comuni competenti per territorio e generalmente non presentano vincoli alla pratica agricola.

Ad ogni azienda verrà attribuito uno dei punteggi indicati nella sottostante tabella in base all'azione applicata sulla superficie maggiore (o, in caso di adesione contemporanea all'azione H e ad altre azioni, a quella che prevede l'indennizzo maggiore) e all'ambito territoriale dove ricade in prevalenza la superficie relativa alla suddetta azione.

Come descritto nel precedente capitolo 5, gli ambiti territoriali prioritari di applicazione della misura 214 variano a seconda dell'azione. La tabella riporta i punteggi in relazione alle azioni e agli ambiti territoriali.

Ambito territoriale	Azione A	Azione B	Azione C	Azione E	Azione F	Azione H
1) Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR)	45	50	50	50	50	40
2) Zone Vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06 BURL n° del)	50	40	40	40	50	40
3) Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	40	45	45	50	45	40
4) Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR) non inserite nel punto 1 o 3	35	35		35		40
5) Altre aree	30	30	35	30	35	40

## 9.2 Priorità in base alla natura del richiedente (punteggio massimo 20)

Categoria di richiedente (una sola opzione)	Punteggio massimo 20
- Imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni	16
- Imprenditore agricolo professionale	14
- Imprenditore agricolo	12
- Società agricola	10
- Altri beneficiari	8

Al punteggio per categoria di richiedente si somma, se del caso, quello relativo alla donna imprenditrice agricola.

- Imprenditrice agricola	4
--------------------------	---

## 9.3 Adesione alla precedente programmazione finanziaria

Alle aziende che hanno terminato gli impegni della misura f del PSR 2000-2006 nella campagna 2006 saranno attribuiti **10 punti**.

## 9.4 Programmazione provinciale (punteggio massimo 20)

Ogni Provincia può attribuire un punteggio di priorità, fino ad un **massimo di 20 punti**.

Tale punteggio può aggiungersi ai punti attribuiti ai criteri sopra riportati oppure può essere attribuito utilizzando i criteri sotto riportati. Tali criteri devono essere coerenti con la programmazione e la pianificazione territoriale provinciale, con il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e con la misura 214 in particolare.

Criterio	Punteggio massimo 20
Attribuzione di un punteggio alle singole azioni in relazione alla territorializzazione delle stesse ed in coerenza con la pianificazione e la programmazione provinciale (es. piano delle reti ecologiche)	
Ambiti territoriali nei quali applicare prioritariamente le singole azioni in relazione a specifiche necessità ed obiettivi quali: <ul style="list-style-type: none"><li>- salvaguardare e migliorare la qualità delle acque superficiali, riducendo la contaminazione da nitrati, fosforo e prodotti fitosanitari (pesticidi) di provenienza agricola;</li><li>- salvaguardare la biodiversità ed il paesaggio rurale</li><li>- salvaguardare e migliorare il contenuto di sostanza organica e la fertilità dei suoli</li></ul>	
Ambiti nei quali sono presenti filiere produttive agro-industriali che richiedono materie prime con determinate caratteristiche ottenute rispettando specifici disciplinari di produzione (disciplinari di produzione agricola integrata oppure metodi di produzione biologica oppure disciplinari per le produzioni di qualità – DOP, IGP, STG)	

Le Province, prima dell'apertura dei termini di presentazione delle domande, rendono pubblici i criteri di attribuzione del punteggio in esame e comunicano tali criteri alla Direzione Generale Agricoltura. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it).

## 9.5 Pubblicazione dell'esito dell'istruttoria di ammissibilità

La Provincia, entro il 30/06/2008, provvede ad approvare la graduatoria provinciale delle domande ammissibili a finanziamento e la pubblica tramite affissione all'albo pretorio provinciale. Contestualmente la Provincia invia alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia la suddetta graduatoria ed il relativo atto di approvazione.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento:

- diventa valido dal momento di pubblicazione sull'albo pretorio provinciale e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della ammissibilità stessa ai sensi della l. 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia e sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura;
- l'avviso della approvazione della graduatoria, con l'indicazione dell'affissione all'albo pretorio provinciale e la disponibilità della stessa sul sito internet della Provincia e della Regione, deve essere pubblicato su almeno un quotidiano ad ampia diffusione provinciale;
- la graduatoria deve riportare per tutte le domande l'esito dell'istruttoria di ammissibilità e, nel caso di domanda ammissibile, il punteggio acquisito nella graduatoria e l'importo richiesto.

## 9.6 Pubblicazione e comunicazione dell'ammissione a finanziamento

La Regione Lombardia, con successivo atto, definisce i criteri di riparto alle Province delle risorse finanziarie disponibili.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con proprio atto provvede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia.

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale del premio richiesto per le domande ammesse a finanziamento;
- l'importo totale del premio richiesto per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, trasmette il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammesse alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento verrà pubblicato sul **BURL il 18 luglio 2008** e :

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

È facoltà dell'amministrazione Provinciale provvedere a comunicare al richiedente l'ammissione a finanziamento, con comunicazione scritta o in altre forme. In ogni caso la pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della l. 241/1990.

## 9.7 Istruttoria tecnico amministrativa

Dalla data pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento parte l'istruttoria tecnico amministrativa delle stesse.

Questa è realizzata nel rispetto di quanto indicato al successivo capitolo 10 relativo ai controlli, per le domande ammesse a finanziamento.

Per le domande di pagamento l'istruttoria tecnico amministrativa inizia dopo il termine ultimo di presentazione delle domande.

Qualora l'istruttoria tecnico-amministrativa dia esito parzialmente o totalmente negativo, questo viene comunicato al richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel momento dell'iter in cui si palesa.

### **9.8 Estrazione del campione per i controlli**

Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Il controllo del rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e protezione delle colture viene effettuato in loco su un campione pari almeno all' 1% delle domande ammesse a finanziamento e sarà estratto all'interno delle domande da sottoporre a controllo in loco.

### **9.9 Effettuazione dei controlli in loco**

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario ed hanno luogo annualmente, a partire dal primo anno fino a conclusione del periodo d'impegno sottoscritto.

### **9.10 Invio degli elenchi di liquidazione dalle Province all'Organismo Pagatore Regionale**

Le Province, concluse le verifiche previste in ogni fase procedurale, inviano all'Organismo Pagatore Regionale gli elenchi di liquidazione. Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione in formato elettronico, devono essere prodotti entro il 31 ottobre, mentre le copie cartacee devono pervenire all'Organismo Pagatore Regionale entro il 15 novembre. Le procedure di redazione degli elenchi sono contenute nel Manuale PSR.

### **9.11 Modalità di pagamento**

I pagamenti delle domande non estratte nel campione per il controllo in loco possono essere effettuati in unica soluzione solo dopo che siano stati portati a termine i controlli amministrativi e siano stati avviati tutti i controlli in loco.

In questo caso il pagamento in unica soluzione può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo in loco solo dopo la definizione dell'esito dello stesso

In alternativa può essere disposto il pagamento di un anticipo, pari al massimo al 75% del premio spettante, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell'anticipo sarà la stessa per tutti i beneficiari, siano essi estratti nel campione per il controllo in loco o meno.

Il pagamento del saldo può essere invece effettuato per le domande non estratte nel campione solo dopo l'inizio dell'ultimo controllo in loco.

In questo caso il saldo può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo in loco solo dopo la definizione dell'esito dello stesso.

## **10 CONTROLLI**

Per quanto non indicato nei successivi paragrafi dedicati ai controlli si rimanda al manuale PSR.

### **10.1 Campo di applicazione dei controlli**

I controlli sono attuati dal personale delle Province, fatto salva l'individuazione di eventuali altri soggetti controllori a livello nazionale e vertono su due elementi:

- la verifica delle dichiarazioni rese dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto o di pagamento e della relativa documentazione allegata o presentata in successivi momenti .



- la verifica del rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, obblighi, ecc.) che il richiedente si assume con la sottoscrizione della domanda di aiuto o di pagamento .

Le irregolarità riscontrabili durante l'effettuazione di un controllo possono essere suddivise in:

- difformità tra quanto dichiarato e quanto verificato durante il controllo, anche con riferimento ai dati presenti nel sistema informativo;
- inadempienze nel rispetto degli impegni assunti.

I controlli si distinguono in:

controlli amministrativi sul 100% delle domande ammesse a finanziamento mediante:

- verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione presentata;
- verifica incrociata dei dati dichiarati del richiedente, attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL); le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SIARL; per quanto riguarda la vite, la determinazione delle superfici ammissibili a premio farà riferimento a quelle registrate nell'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo SIARL del produttore;
- correzione e risoluzione di tutte le anomalie presenti nella domanda e segnalate dal SIGC, tramite la richiesta della documentazione necessaria e l'acquisizione nei dossier di ciascuna domanda della documentazione richiesta;
- solo per le domande comprendenti l'azione F "Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate" visita in campo volta all'accertamento della natura delle strutture vegetali e delle superfici effettivamente interessate da queste. Tale controllo deve essere effettuato entro la fine del secondo anno di impegno (31/12/2009). La superficie a premio è ottenuta moltiplicando la lunghezza accertata per la somma della larghezza effettiva della struttura vegetale (calcolate sulla base dell'area di insidenza della chioma) più la larghezza effettiva della relativa fascia di rispetto. Nel caso in cui la lunghezza accertata risulti inferiore a quella dichiarata, la difformità viene calcolata con le medesime modalità previste dal Manuale PSR per le difformità di superficie.
- **controllo in loco** a campione, pari ad almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Tale campione è selezionato da OPR in base all'analisi del rischio e al fattore di rappresentatività. Il controllo si esplica con l'effettuazione di un sopralluogo in azienda presso il beneficiario, successivo all'ammissione a finanziamento e anteriore alla conclusione della singola annualità.

## 10.2 Modalità di esecuzione dei controlli

Il funzionario addetto al controllo è tenuto a redigere un apposito verbale. Tutti i verbali previsti nelle singole fasi dei controlli devono essere tenuti agli atti presso la Provincia competente.

Per l'effettuazione dei controlli si fa riferimento al Manuale PSR, in particolare per lo svolgimento dei controlli in loco si rimanda al Manuale operativo OPR in fase di predisposizione.

## 10.3 Elementi specifici del controllo

Gli aspetti specifici che devono essere oggetto di verifica durante le diverse fasi del controllo sono diversi a seconda delle tipologie d'intervento previste. Di seguito si individuano gli elementi specifici minimi con riferimento alle differenti tipologie possibili di intervento.

Controllo **amministrativo**:

Devono essere controllati i requisiti soggettivi previsti nell'ambito delle diverse azioni.

Per quanto concerne l'azione E, i funzionari delle Province incaricati incroceranno i dati dichiarati in domanda con le notifiche di attività biologica e con le dichiarazioni di idoneità dell'Organismo di Certificazione e Controllo (O.d.C.). Sono considerati essenziali i vincoli stabiliti dal 1° paragrafo dell'art. 8 Reg. (CEE) 2092/91 e spetta agli organismi di controllo autorizzati ai sensi del D.L. 17 marzo 1995 n. 220 la verifica del rispetto dei vincoli stabiliti dal Reg. (CEE) 2092/91. I provvedimenti sanzionatori emessi dall'(O.d.C.) dovranno essere comunicati agli organi competenti in materia di Reg. (CE) 1698/05 (Province e Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia) secondo la normativa regionale vigente.

Il controllo eseguito dagli O.d.C. può avere:

- esito completamente positivo quando l'Organismo emette la dichiarazione di conformità dell'operatore biologico;
- esito parzialmente positivo quando l'Organismo emette un provvedimento di sospensione dell'operatore biologico a seguito dell'accertamento di non conformità che non pregiudicano l'affidabilità dell'azienda e che possono essere rimosse nei tempi stabiliti dall'O.d.C.;
- esito completamente negativo quando l'Organismo emette un provvedimento di esclusione dell'operatore biologico a seguito dell'accertamento di non conformità gravi che pregiudicano l'affidabilità dell'azienda .

**Controllo in loco:**

Le Province o gli organismi incaricati dei controlli effettuano le seguenti verifiche.

- Accertamento della conformità delle superfici e dei gruppi di coltura dichiarate in domanda attraverso strumenti di fotointerpretazione e/o strumentazione GPS.
- Verifica delle dichiarazioni rese relativamente alla presenza in azienda e conformità della documentazione tecnica e alle condizioni di accesso alla misura (piano di fertilizzazione, certificazione funzionale delle macchine operatrici per l'applicazione dei presidi fitosanitari, titolo di possesso dei terreni, ecc.).
- Per l'accertamento del rispetto degli impegni assunti nelle azioni B ed E potranno essere prelevati campioni di terreno e/o parti di pianta. I funzionari incaricati possono richiedere la consulenza di un ispettore fitosanitario regionale competente per territorio, nei casi di dubbio o difficile valutazione dell'applicazione delle norme d'uso dei prodotti fitosanitari.

Le specifiche tecniche dei controlli in loco saranno definite in un apposito Manuale operativo di OPR

#### **10.4 Esito dei controlli**

Le tipologie di irregolarità riscontrabili nei controlli, la comunicazione dell'esito di questi e le relative conseguenze sono descritte nel Manuale PSR, parte II cap.21.

#### **10.5 Pronuncia della decadenza**

Nel caso in cui, a seguito di un controllo (in fase istruttoria o in corso d'impegno), si evidenzino delle irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, la Provincia comunica la decadenza al richiedente o beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero di somme indebitamente erogate, con le modalità indicate nel Manuale PSR.

#### **10.6 Rispetto dei requisiti, degli impegni agroambientali degli obblighi e degli adempimenti amministrativi.**

**CONDIZIONALITÀ:** qualora i beneficiari non ottemperino ai requisiti obbligatori previsti dalla Condizionalità, ai Requisiti Minimi e ad altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel PSR 2007-2013, l'importo complessivo dei pagamenti cui hanno diritto nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza, è ridotto o revocato. Tali riduzioni sono calcolate in ragione della portata, gravità, durata e frequenza delle inadempienze secondo quanto stabilito dal Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità dell'OPR.

**IMPEGNI:** Gli impegni agroambientali e gli adempimenti amministrativi che i beneficiari devono rispettare affinché la propria gestione aziendale possa migliorare dal punto di vista ambientale e contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSR 2007-2013 e, in particolare, dalla misura 214, che sono oggetto di controllo, sono quelli descritti per ciascuna azione nel capitolo 5.

In caso di mancato rispetto degli impegni assunti l'aiuto viene ridotto o revocato.

La percentuale di riduzione dell'aiuto è determinata in base alla gravità, all'entità e alla durata dell'inadempienza constatata:

- la gravità dipende dalle conseguenze dell'inadempienza sul perseguimento degli obiettivi dell'operazione;
- l'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme e può essere commisurata alla superficie o ai capi per cui l'impegno non è stato mantenuto;
- la durata dipende dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Inoltre la percentuale di riduzione dell'aiuto aumenta in caso di ripetizione dell'inadempienza.

La modalità di verifica di applicazione delle riduzioni saranno definite in un secondo tempo, nel Manuale Operativo dei controlli in via di definizione da parte di OPR.

## **11 RICORSI**

I ricorsi avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle Province o dall'OPR possono essere esperiti con le modalità previste dal Manuale PSR.

## **12 SANZIONI**

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della L.898/86 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel Manuale PSR.

## **13 RECESSO, TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI**

### **13.1 Recesso dagli impegni assunti, trasferimento degli impegni e cambio del beneficiario**

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno, con le modalità e con le conseguenze previste nel Manuale PSR.

Anche il trasferimento degli impegni assunti e il cambio beneficiario è precisato nel Manuale PSR.

### **13.2 Trasformazione dell'impegno**

Nel corso del periodo d'impegno può essere autorizzata la trasformazione di un impegno assunto in un altro previsto nelle misure agroambientali alle seguenti condizioni:

- il cambiamento deve introdurre ulteriori vantaggi ambientali rispetto a quelli già in essere;
- i contenuti dell'impegno vengono rafforzati.

### **Informativa trattamento dati personali**

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali"

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28/02/2005

<sup>2</sup> Ai sensi del D.M. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni

\* Si precisa che tutti gli esempi presenti in questo documento non hanno valore dispositivo, non sono esaustivi, ma hanno solo valenza illustrativa.